

# REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Approvato nel Collegio Docenti del 26.10.2020 e del Consiglio D'Istituto del 29.10.2020

## PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione e/o integrazione della modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell'azione educativo-didattica, attesa l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria.

### Art. 1

*(Principi generali)*

- 1.** Il presente regolamento disciplina le attività di didattica a distanza svolte dal l'Istituto " F. Viganò" di Merate nei periodi di sospensione eccezionale delle attività didattiche in presenza.
- 2.** La didattica a distanza non è pertanto riconosciuta come ordinaria attività di didattica, ma come strumento per mantenere attivo il rapporto fra docenti, studenti e genitori, quando non vi siano altre possibilità di garantire il diritto-dovere all'istruzione della comunità scolastica. Tali attività, intese come un obbligo morale prima ancora che giuridico, realizzano pertanto il dovere da parte della scuola di mantenere attiva la propria funzione formativa e culturale, al quale deve corrispondere l'impegno da parte degli studenti di partecipare attivamente alle proposte didattiche dei loro insegnanti, come nei periodi di didattica in presenza.

### Art. 2

*(Procedura di attivazione delle attività didattiche a distanza)*

- 1.** Le attività di didattica a distanza sono attivate dal dirigente scolastico in sostituzione temporanea alle attività di didattica in presenza.
- 2.** Prima di avviare le attività di didattica a distanza, il dirigente scolastico riunisce d'urgenza l'ufficio tecnico, in presenza o in caso di impossibilità in via telematica, al fine di:
  - a)** verificare la dotazione di strumentazione informatica dell'Istituto, in modo da quantificare la possibilità di fornire dispositivi in comodato d'uso agli studenti che ne necessitano;
  - b)** verificare le necessità di formazione dei docenti e programmarne l'attivazione.Sulla base delle conclusioni della riunione il dirigente scolastico attiva la didattica a distanza con proprio provvedimento pubblicato sul sito dell'Istituto.

### **Art. 3**

#### *(Fornitura di dispositivi informatici agli studenti)*

**1.** Gli studenti che abbiano necessità di dispositivi informatici possono farne richiesta al dirigente scolastico tramite i docenti coordinatori delle classi. A tal fine il dirigente scolastico, con avviso pubblicato sul sito della scuola, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.

**2.** L'Istituto mette a disposizione degli studenti l'intera propria dotazione di PC e tablet, concedendoli in comodato d'uso gratuito. Qualora tale dotazione non sia sufficiente, il dirigente scolastico provvede a integrarla in modo da poter soddisfare tutte le richieste, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

**3.** Se le risorse complessive dell'Istituto non consentono di soddisfare tutte le richieste, il dirigente scolastico applica i seguenti criteri di precedenza:

- a)** studenti con disabilità certificata;
- b)** studenti esonerati per reddito dal pagamento delle tasse scolastiche;
- c)** studenti con ISEE non superiore a 10.000 euro annui;
- d)** studenti per i quali il consiglio di classe abbia accertato una situazione di disagio socio-economico;
- e)** studenti delle classi quinte.

In via residuale, si terrà conto del valore dell'ISEE.

**4.** Analogamente si procede per le richieste di connessioni.

### **Art. 4**

#### *(Svolgimento delle attività di didattica a distanza)*

**1.** I docenti svolgono le attività di didattica a distanza, ferma restando la libertà di insegnamento, attenendosi a quanto segue:

- a)** ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, i docenti hanno l'obbligo di svolgere attività e gli studenti hanno l'obbligo di seguirle;
- b)** in relazione alla presumibile durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, i docenti procedono secondo la consueta programmazione, opportunamente riesaminata al fine di rimodularne gli obiettivi formativi. I docenti utilizzano per le attività la piattaforma Google meet fornita dall'Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 11;
- c)** foto, video, audio e qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite piattaforme di didattica a distanza non dovrà essere assolutamente ritrasmesso, né utilizzato e/o diffuso. Gli studenti maggiorenni e, per i minori, gli esercenti la potestà genitoriale, hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tale prescrizione e saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell'ingegno;
- d)** le attività, di norma, si svolgono al mattino, secondo il consueto orario didattico, salvo diversa delibera del collegio docenti, adottata in accordo con gli studenti e le loro famiglie e con le altre classi eventualmente interessate. Al fine di consentire a docenti e studenti di fruire dei necessari tempi di pausa e disconnessione, nonché per tenere conto delle necessità dei docenti di sostegno impegnati su più classi, le attività in modalità sincrona sono opportunamente ridotte almeno del 20%;

- e) è fatto divieto di svolgere attività didattiche a distanza nei giorni festivi, nonché nei periodi di sospensione delle attività didattiche programmati dal calendario scolastico;
- f) le videoconferenze costituiscono un valido mezzo di didattica a distanza e, pur non potendone costituire l'unica modalità, sono adottate periodicamente dai docenti in relazione alle esigenze didattiche. Ciò premesso, i docenti scelgono, nell'ambito della loro libertà di insegnamento, la modalità che ritengono più adatta agli studenti delle classi loro affidate, creando sollecitazioni formative e di impegno personale di rielaborazione, mirando a un uso creativo e fruttuoso delle tecnologie a disposizione. Le videoconferenze non possono di norma superare la durata di 50 minuti.
- g) le attività in telepresenza oltre a rappresentare una modalità di trasmissione di contenuti, di accrescimento delle competenze specifiche e di conseguente necessaria verifica dell'apprendimento, sono anche un'occasione di ascolto e di attenzione verso gli alunni;
- h) occorre considerare il momento difficile, anche sotto il profilo emotivo, che gli studenti e le loro famiglie attraversano durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, valorizzando il momento della connessione soprattutto come occasione educativa, in cui ricreare, attraverso l'autorevolezza del docente, un clima di fiducia e sicurezza;
- i) il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento, **non costituisce attività didattica a distanza**. L'esperienza e il buon senso dei docenti sapranno armonizzare le diverse istanze, in modo da non lasciare gli studenti e le famiglie da sole di fronte a del materiale da dover decifrare o studiare, senza l'apporto delle conoscenze del professore della materia;

la videoconferenza va svolta rispettando la dignità dell'insegnamento. A tal fine, tanto gli studenti quanto i docenti si collegano da ambienti propri e indossano un abbigliamento consono. Gli studenti non possono, se richiesti dall'insegnante, rifiutarsi di mostrarsi in video e debbono tenere spento il microfono, attivandolo a richiesta dell'insegnante, tenendo conto delle eventuali temporanee difficoltà di connessione degli studenti. Eventuali comportamenti impropri degli studenti sono puniti disciplinarmente, previo accertamento che essi non dipendano da difficoltà oggettive;

- j) durante le attività di didattica a distanza, i docenti devono registrare la loro presenza sul registro elettronico e devono compilare le sezioni "Argomenti lezioni" e "Compiti", in modo da mantenere traccia delle attività svolte;

## **Art. 5**

*(Modalità di valutazione degli studenti durante le attività di didattica a distanza)*

- 1.** La valutazione, durante i periodi di didattica a distanza, deve essere innanzitutto di tipo formativo, per adeguare le attività alle diverse esigenze e caratteristiche degli studenti. Per valutazione formativa si intende quella compiuta in itinere, per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze.
- 2.** Per la valutazione sommativa, che può avvenire con le modalità che il docente ritiene più adeguate, si applicano le consuete griglie di valutazione; è necessario tenere conto anche degli esiti della didattica a distanza, ed in particolare della partecipazione attiva e responsabile dello studente durante le lezioni a distanza.

## **Art. 6**

*(Riunioni degli organi collegiali e comunicazioni fra docenti e genitori)*

- 1.** Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, se la normativa generale non consente riunioni in presenza degli organi collegiali, le riunioni degli organi collegiali si svolgono a distanza, valendosi della piattaforma telematica utilizzata dall'Istituto. Si applicano in tal caso le norme consuete del regolamento di Istituto, in quanto applicabili.
- 2.** Resta ferma la competenza del consiglio di classe a ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.
- 3.** Durante la sospensione delle attività in presenza, i genitori possono contattare i docenti previo appuntamento. I coordinatori, a tal fine, comunicano ai rappresentanti dei genitori e degli studenti le modalità di contatto di ciascun docente del consiglio di classe.

## **Art. 7**

*(Norme di comportamento e responsabilità dei genitori e degli studenti)*

- 1.** I genitori evitano qualunque intervento diretto durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, consentendo l'attività autonoma degli studenti. La scuola declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui gli studenti si connettano autonomamente attraverso le piattaforme abilitate dalla scuola senza la presenza dei docenti.
- 2.** I genitori sono invitati a vigilare attivamente affinché non si verifichino situazioni incresciose (cyberbullismo, registrazione e/o diffusione illecita delle lezioni ecc.) che comunque dovranno essere segnalate tempestivamente attraverso i rappresentanti di classe o rivolgendosi ai recapiti della scuola e saranno sanzionati a norma di regolamento disciplinare degli studenti (sospensione dalle lezioni e abbassamento del voto di comportamento).
- 3.** Per gli studenti che abbiano difficoltà di connessione, mancanza di strumentazione, violino il regolamento studenti o adottino comportamenti non adeguati, la presidenza potrà disporre la partecipazione alle lezioni in presenza.

## **Art. 8**

*(Norme per gli studenti con bisogni educativi speciali)*

- 1.** Gli studenti con disabilità partecipano alle attività di didattica a distanza in relazione alle specifiche modalità previste nel PEI, con gli adattamenti necessari all'ambiente digitale di apprendimento, che devono essere concordati tra i docenti curricolari, i docenti di sostegno e, ove possibile secondo la normativa di settore, gli assistenti specialistici e sensoriali.
- 2.** I docenti di sostegno accedono alla classe virtuale per tutte le discipline. Per consentire la loro effettiva partecipazione è raccomandato che siano informati preventivamente dei contenuti proposti alla classe, in modo da poter effettuare la necessaria mediazione didattica nei confronti degli studenti con disabilità.
- 3.** Per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) o comunque in situazione di disagio (BES), i docenti utilizzano, per quanto possibile, strumenti compensativi e dispensativi e, qualora necessario, forme di personalizzazione della didattica a distanza seguendo le indicazioni inserite nel PDP (a titolo indicativo: numero ridotto di esercizi, video lezioni semplificate tenendo conto dei tempi di attenzione e concentrazione, ecc.).
- 4.** Qualora le famiglie lo richiedano, gli studenti di cui sopra potranno seguire le lezioni in presenza.

## **Art. 9**

*(Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e attività extracurricolari)*

- 1.** Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, le attività dei PCTO e delle attività extracurricolari sono sospese, salvo che fossero erogate fin dall'inizio in modalità telematica. Per le attività erogate in modalità *blended*, possono essere continuate esclusivamente le attività già programmate a distanza e non ancora realizzate.
- 2.** Le attività sospese ai sensi del presente articolo sono riprese e concluse alla ripresa delle attività didattiche in presenza o comunque appena possibile in relazione alla normativa vigente, salvo diverso accordo fra l'Istituto "F. Vigano" e i responsabili delle attività.

## **Art. 10**

*(Rientro anticipato degli studenti dall'estero)*

- 1.** Gli studenti che rientrano anticipatamente da percorsi di studio all'estero, sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla scuola producendo la documentazione delle attività svolte rilasciata dalla scuola frequentata all'estero. Essi sono riammessi in classe in modo che possano partecipare alle attività di didattica a distanza.
- 2.** Il consiglio di classe, per gli studenti di cui al presente articolo, provvede a valutare le competenze acquisite durante la frequenza dell'istituzione scolastica estera e a programmare i necessari interventi didattici.
- 3.** Lo studente rientrato anticipatamente dall'estero può contemporaneamente continuare a distanza il proprio percorso di studio all'estero, se l'istituzione scolastica già frequentata offre questa possibilità. In tal caso il consiglio di classe ne tiene conto ai sensi del comma precedente.
- 4.** Il dirigente scolastico, al fine di conciliare il reinserimento in classe dello studente rientrato dall'estero con la possibilità di terminare il percorso iniziato, può stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa con le scuole estere di provenienza degli studenti.

## **Art. 11**

*(Approvazione e modifiche)*

- 1.** Il presente regolamento è deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Con la stessa procedura possono essere approvate modifiche e/o integrazioni.
- 2.** Nel caso che intervengano disposizioni di legge o regolamentari su quanto previsto dal presente regolamento, lo stesso è aggiornato per tenerne conto entro 30 giorni con la stessa procedura prevista per le sue modifiche.
- 3.** Il presente regolamento è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Tecnico Viganò di Merate.
- 4.** Il presente regolamento decorre dalla data di deliberazione ed è portato a conoscenza dei docenti, genitori e studenti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.